

ART. 21	DEL ANTO CONSENTIVO E PRESENTIVO
ART. 22	AVANZI DI GENTILE
ART. 23	VALUAZIONI DI STATUTO
ART. 24	ADDERIMENTI



ART. 1 Finalità, potere di tutela e denominazione sociale

L'Associazione "Fare Cittadinanza ODV" - Centro regionale di ascolto e tutela dei diritti dei cittadini - Centro regionale di ascolto e tutela della salute art. 32 Cost. "Fare Cittadinanza ODV" è una Organizzazione di Volontariato ODV.

La finalità principale dell'Associazione è la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini e la partecipazione civica e politica.

Fare Cittadinanza ODV

Centro Regionale di Ascolto e Tutela dei diritti dei cittadini-Centro Regionale di ascolto e tutela della salute art.32 Cost.

Il Presidente dell'Associazione, in conformità con la normativa comunitaria e nazionale, per la finalità del perseguimento dei diritti civili, amministrativo o penale, con tutti i mezzi e gli strumenti previsti dalla legge.

ART. 1/bis Clausola sospensiva attività ordinaria ODV

L'attività ODV acquisterà efficacia e sarà inserita nella denominazione sociale dell'Associazione. Per effetto dell'iscrizione nel RUNTS, l'Associazione ODV sarà considerata ODV.

Statuto si intende sospeso fino all'iscrizione al RUNTS.

ART. 1/ci Riassunto dell'attività ordinaria ODV

L'Associazione non è riconosciuta.

ART. 2 Risorse

Fare Cittadinanza ODV, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale delle risorse proprie e delle risorse donate o lasciate in usufrutto o in uso da terzi.

La gestione delle risorse è affidata al Presidente dell'Associazione.



INDICE

ART. 1	FINALITÀ E POTERE DI TUTELA E DENOMINAZIONE SOCIALE
ART.1/BIS	CLAUSOLA SOSPENSIVA UTILIZZO ACRONIMO ODV
ART.1/TER	RICONOSCIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 2	RISORSE
ART. 3	SEDE SOCIALE
ART. 4	ADESIONI
ART. 5	DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
ART. 6	COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ADERENTI
ART. 7	POLITICHE DI TUTELA
ART. 8	L' ASSEMBLEA
ART. 9	L'ASSEMBLEA ORDINARIA
ART. 10	L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ART. 11	IL PRESIDENTE
ART. 12	IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 13	ELEZIONI
ART. 14	IL SEGGIO ELETTORALE
ART. 15	GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI DEGLI ADERENTI E DEI TITOLARI DI CARICHE SOCIALI
ART. 16	INCOMPATIBILITÀ
ART. 17	ESCLUSIONE, SOSPENSIONE TEMPORANEA E DECADENZA
ART. 18	ISCRIZIONI AGLI ALBI, RESPONSABILITÀ GIURIDICA
ART. 19	SIMBOLI
ART. 20	PATRIMONIO ED ENTRATE
Art. 20/bis	Libri sociali obbligatori e disciplina delle modalità di visione degli stessi ex art. 15 CTS

ART. 21	BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
ART. 22	AVANZI DI GESTIONE
ART. 23	VARIAZIONI DI STATUTO
ART. 24	RIFERIMENTI

ART. 1 Finalità, potere di tutela e denominazione sociale

L'Associazione "Fare Cittadinanza ODV – Centro regionale di ascolto e tutela dei diritti dei cittadini -centro regionale di ascolto e tutela della salute art. 32 Cost", in breve "Fare Cittadinanza ODV" è una Organizzazione di Volontariato apartitica, senza scopo di lucro, che intende svolgere attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 117/2017. In particolare, promuove la partecipazione civica e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale; promuove le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53; promuove interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni; promuove la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nome e simbolo dell'Associazione sono legittimamente usati, per azioni di tutela e per iniziative civiche, dai soggetti responsabili, secondo il presente Statuto.

Il Presidente dell'Associazione, in applicazione delle convenzioni internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, per le finalità del presente Statuto può agire in giudizio, sia esso civile, amministrativo o penale, con tutti i mezzi e gli strumenti previsti dall'ordinamento.

Art 1/bis Clausola sospensiva utilizzo acronimo ODV.

L'acronimo ODV acquisterà efficacia e sarà inserito nella denominazione successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS. Per effetto l'utilizzo dell'acronimo ODV nelle altre parti dello Statuto si intende sospeso fino all'iscrizione al RUNTS.

Art. 1/ter: Riconoscimento dell'associazione

L'associazione non è riconosciuta

ART. 2 Risorse

Fare Cittadinanza ODV, per lo svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D. Lgs 117/2017.

L'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo. Ai sensi

dell'art. 33 del D. Lgs 117/17 il numero delle persone assunte o che lavorano autonomamente non può superare il 50 % del numero dei volontari.

E' incompatibile la qualità di aderente con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è aderente o tramite il quale svolge la propria attività di volontariato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs 117/17.

ART. 3 Sede sociale

L' Associazione ha sede a Nuoro, in via Attilio Deffenu n. 48-50.

ART. 4 Adesioni

All'Associazione può aderire, senza alcuna distinzione di qualsiasi tipo, come il colore della pelle umana, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o di qualsiasi altra natura, l'origine nazionale o sociale, la proprietà privata, la nascita o altro stato di appartenenza ovvero senza alcun tipo di discriminazione, chiunque assuma impegni civici sotto forma di volontariato non profit e abbia compiuto il sedicesimo anno di età.

La domanda di adesione viene presentata mediante compilazione di una scheda cartacea contenente i dati personali e l'esplicita dichiarazione di accettare e rispettare il presente Statuto e le decisioni degli organismi dirigenti, inoltre l'informativa ai fini delle leggi e regolamenti sulla tutela dei dati personali.

Il Consiglio Direttivo può valutare la domanda di adesione e provvedere al rigetto motivandone il diniego comunicandolo all'aderente entro trenta giorni e comunque assicurando al richiedente la possibilità di ricorrere all'Assemblea per il riesame entro 15 giorni. L'Assemblea decide in via definitiva.

Le adesioni sono raccolte dal Presidente, che le conserva nella sede sociale, nel rispetto delle leggi sulla riservatezza.

L'adesione comporta l'annotazione della qualità di socio nel libro degli associati.

Il rinnovo delle adesioni viene verificato annualmente. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

ART. 5 Diritti e doveri degli aderenti

Tutti gli aderenti hanno gli stessi diritti e doveri in seno all'Associazione. In particolare hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, su richiesta scritta al Presidente.

Gli aderenti sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

ART. 6 Copertura assicurativa degli aderenti

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/17, l'Associazione assicura gli aderenti attivi contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 7 Politiche di tutela

L'Associazione realizza le politiche di tutela tramite iniziative e proposte di collaborazione con Enti e Istituzioni pubblici e privati e con chiunque intenda sostenere le iniziative tendenti ad ottenere il miglioramento delle strutture e dei servizi pubblici e di pubblica utilità (Strutture sanitarie, scuole, tribunali, banche ecc.) e per il rispetto e la valorizzazione del territorio.

ART. 8 L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

ART. 9 L'Assemblea ordinaria

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli aderenti iscritti nell'elenco dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato dispone del voto singolo e non è ammessa la delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente. In assenza di entrambe le figure, l'Assemblea elegge a presiederla uno dei soci.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre può essere convocata quando lo richiedano 4 componenti del Consiglio Direttivo e da almeno la metà più uno degli aderenti aventi diritto di voto con richiesta motivata indirizzata al Presidente.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti gli aderenti.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Il verbale dell'Assemblea viene redatto da un Segretario, proposto dal Presidente e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli aderenti presenti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ciascun anno.

L'Assemblea ordinaria elegge, con la maggioranza assoluta dei votanti, il Presidente a scrutinio segreto in caso di più candidature, per alzata di mano in caso di candidatura unica e con le stesse modalità elegge i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo restano in carica 4 anni, salvo dimissioni o revoca dall'incarico.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo; discute e approva l'eventuale bilancio preventivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti adottata dal Presidente;
- approva eventuali regolamenti, codici etici e loro variazioni proposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- ratifica l'esclusione dei soci proposta dal Consiglio Direttivo;
- Le deliberazioni assembleari sono inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea e sono a disposizione di tutti gli aderenti che ne vogliano prendere visione.
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 10 L'Assemblea straordinaria

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aderenti e qualsiasi sia il numero dei presenti in seconda convocazione.

Approva le modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto con il voto favorevole di 2/3 dei presenti.

Con la stessa modalità delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

L'assemblea straordinaria delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

ART. 11 Il Presidente

- Ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- Coordina e promuove, con l'ausilio del Consiglio Direttivo, le attività istituzionali, nel quadro delle disposizioni statutarie e regolamentari;
- Può nominare un Segretario Amministrativo;
- Nomina all'interno del Consiglio Direttivo un vice-Presidente, il quale lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo;
- Esercita potere generale di verifica sulla corretta esecuzione delle attività dell'Associazione da parte di aderenti o gruppi di lavoro, sospendendole nei casi di contrasto con l'indirizzo dell'Associazione, riferendone al Consiglio Direttivo che delibera su sua proposta;
- Integra il Consiglio Direttivo sostituendo i membri dimissionari, decaduti o deceduti attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

Polina Face

- Può avvalersi di collaboratori e consulenti esterni quando se ne presenti la necessità;
- Convoca il Consiglio Direttivo di sua iniziativa o nei casi richiesti;
- Convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno e comunque quando lo richiedano quattro membri del Consiglio Direttivo o almeno la metà più uno degli aderenti;
- Presiede le riunioni e ne redige i verbali avvalendosi della collaborazione di un Segretario verbalizzante;
- Cura la raccolta delle adesioni;
- Conserva tutta la documentazione inerente le attività istituzionali;
- Può disporre di un fondo di rappresentanza per compiti istituzionali, di cui fornirà regolare rendicontazione.
- Nelle fasi elettorali assicura il rispetto delle procedure elettorali e ne conserva tutti gli atti;
- Redige con il Segretario Amministrativo, se nominato, il piano finanziario e il bilancio consuntivo, lo sottopone alla verifica e approvazione del Consiglio Direttivo e quindi all'Assemblea per l'approvazione finale.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi ragione, o di impedimento prolungato, il vice-Presidente ne assume pienamente le funzioni e i poteri, e convoca entro quaranta giorni l'Assemblea per una nuova elezione.

ART. 12 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da cinque componenti eletti dall'Assemblea, come previsto dall'art. 34 del D. Lgs. 117/17.

Si riunisce almeno ogni tre mesi e tutte le volte che se ne presenti la necessità. Esso è convocato dal Presidente o su richiesta di quattro dei suoi membri.

La seduta è valida se sono presenti almeno tre componenti oltre al Presidente. Delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo collabora all'attuazione delle linee di politica e di finanza e verifica e approva i bilanci, predisposti dal Presidente e dal Segretario Amministrativo, se nominato, da presentare all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo può valutare la domanda di adesione e provvedere al rigetto motivandone il diniego e comunque assicurando al richiedente la possibilità di ricorrere all'Assemblea per il riesame. L'Assemblea decide in via definitiva.

Decide sulla eventuale costituzione di nuove forme di organizzazione, anche decentrate, necessarie allo sviluppo dell'Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione decadono automaticamente dalla loro carica dopo tre assenze ingiustificate.

Il Consiglio direttivo disciplina le modalità di sostituzione dei consiglieri attingendo alla lista dei non eletti o in mancanza indicando elezioni suppletive per i membri da sostituire.

ART. 13 Elezioni

Ogni quattro anni si rinnovano le cariche sociali.

Il Presidente in carica riunisce l'Assemblea alla scadenza del mandato per il rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea ordinaria elegge, con la maggioranza assoluta dei votanti, il Presidente a scrutinio segreto in caso di più candidature, per alzata di mano in caso di candidatura unica e con le stesse modalità elegge i componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 14 Il Seggio Elettorale

Il Seggio Elettorale si compone da un Presidente e da tre scrutatori, uno dei quali è nominato Segretario Verbalizzante dal Presidente del Seggio Elettorale.

Il Seggio Elettorale è nominato dal Presidente dell'Associazione.

I componenti del Seggio Elettorale non possono essere candidati a cariche sociali.

Il Presidente del Seggio Elettorale procede a:

- verificare l'accettazione esplicita delle candidature e la validità delle presentazioni;
- accertare, quando sia segnalato, l'inesistenza di incompatibilità morali e politiche per l'elettorato attivo e passivo, dandone tempestiva comunicazione agli interessati;
- costituire il seggio, con due persone che raccolgono le schede di voto e procedono allo spoglio e il segretario verbalizzante da lui nominato.

ART. 15 Gratuità delle prestazioni degli aderenti e dei titolari di cariche sociali

Gli aderenti all'Associazione operano a titolo assolutamente gratuito. Nel rispetto dell'art. 17 comma 3 del D. lgs 117/17, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti massimi delle disponibilità finanziarie della Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le modalità di richiesta e le entità dei rimborsi sono demandate a norme operative decise dal Consiglio Direttivo. Anche le cariche di tutti gli organi sociali sono gratuite salvo il rimborso spese documentate con le modalità sopra indicate.

ART. 16 Incompatibilità

Non vi è alcuna incompatibilità tra adesione alla Associazione e partecipazione ad altre ODV, i cui Statuti o programmi non siano in contrasto con i principi di identità della Associazione contenuti nel presente Statuto.

Laddove ne derivi un conflitto di interessi, l'assunzione di cariche individuali di direzione nella Associazione è incompatibile con l'assunzione di analoghe responsabilità, compiti e funzioni:

- nelle pubbliche istituzioni per cariche elettive o per incarichi ricevuti;
- in caso di responsabilità gestionale di servizi pubblici o privati nei settori di operatività della Associazione.

E' incompatibile con cariche individuali di direzione nella Associazione la candidatura in competizioni politiche o amministrative.

In tal caso l'aderente ha obbligo di darne comunicazione al Presidente che informa il Consiglio Direttivo per disporre la decadenza immediata ai sensi dell'articolo seguente. E' fatto divieto a chiunque di usare simboli, sedi e strutture della Associazione ai fini di partecipazione a competizioni elettorali politiche o amministrative.

ART. 17 Esclusione, sospensione temporanea, recesso.

Il provvedimento di esclusione o sospensione viene adottato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nei confronti di semplici aderenti o di dirigenti dell'Associazione. Il provvedimento viene sottoposto alla ratifica della prima Assemblea utile.

Cause di esclusione sono: scoperta o insorgenza di situazioni di incompatibilità; violazioni gravi del presente Statuto.

Le persone proposte per l'esclusione o sospensione hanno diritto di conoscere con precisione gli addebiti, di presentare memorie e documentazioni al Consiglio Direttivo e di essere ascoltate dallo stesso.

Il Consiglio Direttivo, se commina sanzione, dà anche indicazioni circa le modalità di comunicazione all'esterno della delibera, al fine di salvaguardare prioritariamente l'immagine e le relazioni pubbliche dell'Associazione.

Gli aderenti possono esercitare il diritto di recesso tramite comunicazione scritta al Presidente.

ART 18 Iscrizioni agli albi, responsabilità giuridica

L'Associazione "Fare Cittadinanza ODV", può iscriversi ad albi comunali, provinciali, al registro regionale e nazionale del volontariato ai sensi del D. Lgs 117/17 e della Legge Regionale 39/93, persegue esclusivamente scopi di solidarietà sociale, svolge attività istituzionali per la tutela dei diritti civili e sociali e quelle altre direttamente connesse agli obiettivi di tutela.

La rappresentanza legale e processuale e il potere di firma spetta al Presidente e, in casi straordinari, a persona da lui delegata.

ART. 19 Simboli

Sono simboli della Associazione il nome e il logo.

ART. 20 Patrimonio ed entrate

Il patrimonio della Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati, o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, dalle quote degli aderenti e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/17.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone degli eventuali redditi derivanti dal suo patrimonio e degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

I soggetti che hanno responsabilità di gestione del patrimonio della Associazione hanno l'obbligo, in caso di cessazione per qualsiasi ragione, di dare immediata e veritiera informazione sullo stato patrimoniale e di trasmettere la documentazione relativa a chi li rileva dall'incarico e, in ogni caso, non sono liberati dalla responsabilità per quanto di competenza della loro gestione.

Ai sensi dell'art. 9 D. Lgs 117/17, in caso di scioglimento o estinzione della Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del medesimo D. Lgs, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni ODV operanti nello stesso settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale di cui all'art 9 del CTS.

Come previsto dall'art. 8 CTS:

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attivita' svolta, alle responsabilita' assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui

all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni piu' favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualita', salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 20/bis Libri sociali obbligatori e disciplina delle modalita' di visione degli stessi ex art. 15

CTS

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera c)

del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare o estrarre copia a spese del richiedente, i libri sociali, con modalita' atte a contemperare l'effettivita' del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti. L'assemblea ordinaria puo' disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ART. 21 Bilancio consuntivo e preventivo

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Presidente e il Segretario Amministrativo, se nominato, predispongono il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre alla verifica e all'approvazione Consiglio Direttivo e, entro il 30 aprile, all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 novembre di ciascun anno i medesimi soggetti possono predisporre il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre, salvo diverse disposizioni di legge.

Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la Sede sociale nei quindici giorni che precedono la riunione dell'Assemblea, a disposizione di tutti gli aderenti.

Le scritture contabili e il bilancio sono disciplinate dagli art. 13 e 14 del D. Lgs. 117/17.

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 117/17, gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Presidente.

ART. 22 Avanzi di gestione

E' fatto obbligo agli organi responsabili di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione della Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs 117/17 e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 23 Variazioni di Statuto

Il presente Statuto può essere variato o interamente sostituito dalla Associazione riunita in Assemblea straordinaria. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aderenti e qualsiasi sia il numero dei presenti in seconda convocazione. Approva le modifiche dello Statuto con il voto favorevole di 2/3 dei presenti.

ART. 24 Riferimenti

Per quanto non previsto e non regolato dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/17), alla Legge Regionale 39/93 e altre leggi vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI NUORO

Atto reg.to il 13/02/2023 al n° 171 serie 3

euro ESEWE

di cui euro

per trascrizione

Il Direttore
Domenico Amico

